

### **Suppressione della Parrocchia di S. Agata Maggiore, in Ravenna**

Con decreto del Ministro dell'interno in data 23 luglio 2021, viene soppressa la Parrocchia di S. Agata Maggiore, con sede in Ravenna.

Il provvedimento di soppressione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

Il patrimonio di cui è titolare l'ente soppresso è devoluto secondo le modalità disposte dal provvedimento canonico.

21A04990

### **Suppressione della Parrocchia di S. Eufemia, in Ravenna**

Con decreto del Ministro dell'interno in data 23 luglio 2021, viene soppressa la Parrocchia di S. Eufemia, con sede in Ravenna.

Il provvedimento di soppressione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

Il patrimonio di cui è titolare l'ente soppresso è devoluto secondo le modalità disposte dal provvedimento canonico.

21A04991

## **MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA**

### **Attuazione di prescrizioni del Piano ambientale, concernenti lo stabilimento siderurgico di interesse strategico nazionale Acciaierie d'Italia S.p.a. di Taranto.**

Si rende noto che con decreto del Ministro della transizione ecologica n. 305 del 29 luglio 2021 si è provveduto in ordine alla attuazione della prescrizione n. 16.o) - 42 - 49 (interventi batteria n. 12 e nuova doccia 6) del Piano ambientale di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 settembre 2017, per lo stabilimento siderurgico di interesse strategico nazionale Acciaierie d'Italia S.p.a. di Taranto - ID 90/11519.

Copia del provvedimento è messa a disposizione del pubblico per la consultazione presso la Direzione generale per la crescita sostenibile e la qualità dello sviluppo del Ministero della transizione ecologica - via C. Colombo n. 44 - Roma, e attraverso il portale VAS-VIA-AIA del Ministero al seguente indirizzo: <https://va.minambiente.it/it-IT>

21A04876

### **Riesame dell'autorizzazione integrata ambientale rilasciata alla società IPLOM S.p.a. per l'esercizio della raffineria situata nel Comune di Busalla.**

Si rende noto che con decreto del Ministro della transizione ecologica n. DEC-MIN-0000300 del 23 luglio 2021, si è provveduto all'aggiornamento dell'autorizzazione integrata ambientale rilasciata con provvedimento n. decreto ministeriale 48 del 22 febbraio 2018, alla società IPLOM S.p.a., identificata dal codice fiscale 02242120109, con sede legale in via Carlo Navone n. 3B - 16012, Busalla (GE), per l'esercizio della raffineria situata nel Comune di Busalla (GE) - Procedimento ID 41/10800, ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni ed integrazioni.

Copia del provvedimento è messa a disposizione del pubblico per la consultazione presso la Direzione generale per la crescita sostenibile e la qualità dello sviluppo del Ministero della transizione ecologica - via C. Colombo n. 44 - Roma, e attraverso il sito web del Ministero, agli indirizzi [www.mite.gov.it](http://www.mite.gov.it) e <https://va.minambiente.it/it-IT>

21A04899

## **MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI**

### **Proposta di modifica ordinaria del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Bolgheri».**

Il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, ai sensi del decreto ministeriale 7 novembre 2012, recante la procedura a livello nazionale per l'esame delle domande di protezione delle DOP e IGP dei vini e di modifica dei disciplinari, tuttora vigente ai sensi dell'art. 90, comma 3, della legge n. 238 del 12 dicembre 2016, nelle more dell'adozione del nuovo decreto sulla procedura in questione, in applicazione della citata legge n. 238/2016, nonché del regolamento delegato UE n. 33/2019 della Commissione e del regolamento di esecuzione UE n. 34/2019 della Commissione, applicativi del regolamento UE del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1308/2013;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 1983, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 30 del 31 gennaio 1984 con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Bolgheri» ed approvato il relativo disciplinare di produzione;

Visto decreto ministeriale 7 marzo 2014, pubblicato sul sito *web* del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, con il quale, da ultimo, è stato modificato il disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Bolgheri»;

Esaminata la documentata domanda presentata per il tramite della Regione Toscana, su istanza del Consorzio per la tutela Bolgheri e Bolgheri Sassicaia, con sede in Bolgheri (LI) Loc. San Guido, intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione della DOC dei vini «Bolgheri», nel rispetto della procedura di cui al citato decreto ministeriale 7 novembre 2012;

Considerato che per l'esame della predetta domanda è stata esperita la procedura di cui agli articoli 6, 7 e 10 del decreto ministeriale 7 novembre 2012, relativa alle modifiche «non minori» dei disciplinari, che comportano modifiche al documento unico, ai sensi della preesistente normativa dell'Unione europea, e in particolare:

è stato acquisito il parere favorevole della Regione Toscana;


è stato acquisito il parere favorevole del Comitato nazionale vini DOP e IGP di cui all'art. 40 della legge 12 dicembre 2016, n. 238, espresso nella riunione del 28 luglio 2021, nell'ambito della quale il citato Comitato ha formulato la proposta di modifica aggiornata del disciplinare di produzione della DOC dei vini «Bolgheri»;

Considerato altresì che ai sensi del citato Reg. UE n. 33/2019, entrato in vigore il 14 gennaio 2019, le predette modifiche «non minori» del disciplinare in questione sono considerate «ordinarie» e come tali sono approvate dallo Stato membro e rese applicabili nel territorio nazionale, previa pubblicazione ed invio alla Commissione UE della relativa decisione nazionale, analogamente a quanto previsto dall'art. 10, comma 8, del citato decreto ministeriale 7 novembre 2012, per le modifiche «minori», che non comportano variazioni al documento unico;

Ritenuto tuttavia di dover provvedere, nelle more dell'adozione del richiamato decreto concernente la procedura nazionale di presentazione, esame e pubblicizzazione delle domande in questione, preliminarmente all'adozione del decreto di approvazione della modifica «ordinaria» del disciplinare di cui trattasi, alla pubblicizzazione della proposta di modifica medesima per un periodo di trenta giorni, al fine di dar modo ai soggetti interessati di presentare le eventuali osservazioni;

Provvede alla pubblicazione dell'allegata proposta di modifica «ordinaria» del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Bolgheri»;

Le eventuali osservazioni alla suddetta proposta di modifica del disciplinare di produzione, in regola con le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 «Disciplina dell'imposta di bollo» e successive modifiche ed integrazioni, dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali Ufficio PQAI IV, via XX Settembre, 20 - 00187 Roma, oppure al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: [saq4@pec.politicheagricole.gov.it](mailto:saq4@pec.politicheagricole.gov.it) - entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della predetta proposta.



## ALLEGATO

Proposta di modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta (DOC) dei vini «Bolgheri».

Art. 2 – (Base ampelografica)

Al comma 1, la descrizione della base ampelografia della tipologia «Bolgheri» bianco:

«1. La denominazione di origine controllata «Bolgheri» bianco è riservata al vino ottenuto dalle uve provenienti dai vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:

Vermentino: da 0 al 70 %;

Sauvignon: da 0 a 40 %;

Trebbiano toscano: da 0 a 40 %.

Possono concorrere altri vitigni con uve a bacca bianca, idonei alla coltivazione per la Regione Toscana, presenti nei vigneti da soli o congiuntamente fino ad un massimo del 30%.

è modificata come segue:

«1. La denominazione di origine controllata «Bolgheri» bianco è riservata al vino ottenuto dalle uve provenienti dai vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:

Vermentino: da 0 a 100%;

Sauvignon: da 0 a 100 %;

Viognier: da 0 a 100 %;

Possono concorrere altri vitigni con uve a bacca bianca, idonei alla coltivazione per la Regione Toscana, presenti nei vigneti da soli o congiuntamente fino ad un massimo del 40%».

Il seguente comma 5:

«2.5 Si riportano nell'allegato 1 i vitigni complementari che possono concorrere alla produzione dei vini sopra indicati, iscritti nel Registro nazionale delle varietà di vite per uve da vino approvato con decreto ministeriale 7 maggio 2004 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 242 del 14 ottobre 2004), e successivi aggiornamenti.»

è soppresso.

Art. 5 - (Norme per la vinificazione)

L'ultimo paragrafo del comma 2:

«La resa massima dell'uva in vino finito non deve essere superiore al 65% per il vino «Bolgheri» bianco, Vermentino e Sauvignon. Qualora superi questo limite, ma non oltre il 70%, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione di origine controllata. Oltre il 70% decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutto il prodotto.».

È modificato come segue:

«La resa massima dell'uva in vino finito non deve essere superiore al 70% per il vino «Bolgheri» bianco, Vermentino e Sauvignon. Qualora superi questo limite, ma non oltre il 75%, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione di origine controllata. Oltre il 75% decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutta la partita.».

Art. 6 (Caratteristiche al consumo)

La descrizione delle caratteristiche organolettiche relative al colore, all'atto dell'immissione al consumo, delle seguenti tipologie:

«Bolgheri» bianco:

colore: giallo paglierino;

Bolgheri Vermentino:

colore: giallo paglierino

Bolgheri Sauvignon:

colore: giallo paglierino.»

Sono modificate come segue:

«Bolgheri» bianco:

colore: dal giallo paglierino al giallo dorato più o meno intenso;

Bolgheri Vermentino:

colore: dal giallo paglierino al giallo dorato più o meno intenso

Bolgheri Sauvignon:

colore: dal giallo paglierino al giallo dorato più o meno intenso».

Art. 7 (Etichettatura, designazione e presentazione)

A seguito del comma 4 è inserito il seguente comma 5:

«5. Per i vini designati con la denominazione di origine controllata «Bolgheri» il termine «Toscana» va riportato obbligatoriamente nell'etichetta immediatamente al di sotto della denominazione «Bolgheri» e relativa menzione specifica tradizionale e/o tipologia: «denominazione di origine controllata Superiore/Rosso/Vermentino/Bianco/Sauvignon».

I caratteri utilizzati per scrivere la menzione «Toscana» non devono essere in nessun caso maggiori alla metà dei caratteri utilizzati per la denominazione Bolgheri».

21A04935

## MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

### Comunicato relativo al decreto 3 agosto 2021, recante i termini e le modalità di presentazione delle domande di agevolazioni in favore di piccole imprese operanti nell'industria del tessile, della moda e degli accessori.

Con decreto del direttore generale per gli incentivi alle imprese 3 agosto 2021 sono stati definiti, ai sensi dell'art. 9, comma 2, del decreto ministeriale 18 dicembre 2020, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 32 dell'8 febbraio 2021, i termini e le modalità per la presentazione delle domande per l'accesso alle agevolazioni in favore di piccole imprese operanti nell'industria del tessile, della moda e degli accessori, nonché gli aspetti inerenti le richieste di erogazione delle agevolazioni concesse.

Il decreto fissa al 22 settembre 2021 il termine iniziale per la presentazione delle domande di agevolazione.

Ai sensi dell'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, il testo integrale del decreto è consultabile dalla data del 4 agosto 2021 nel sito del Ministero dello sviluppo economico [www.mise.gov.it](http://www.mise.gov.it)

21A04898

LAURA ALESSANDRELLI, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2021-GU1-197) Roma, 2021 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.



\* 4 5 - 4 1 0 1 0 0 2 1 0 8 1 8 \*

€ 1,00

